

Per chi è figlio di genitori stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni

La Legge in materia di acquisto della cittadinanza italiana (L. 5 febbraio 1992 n. 91) segue il principio di trasmissione per *ius sanguinis*, da genitori a figli.

Per lo straniero nato e cresciuto in Italia da genitori entrambi stranieri (anche se comunitari) è previsto che:

- alla nascita acquista la cittadinanza dei genitori (salvo casi di impedimento dovuti alle leggi nazionali di appartenenza dei genitori);
- può acquisire la cittadinanza italiana una volta compiuti i 18 anni, in presenza di specifici requisiti.

Tale possibilità viene concessa all'interessato in base all'art. 4, comma 2 della medesima legge: gli stranieri nati in Italia, che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età possono diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rilasciare all'ufficiale di stato civile delegato entro un anno dal compimento della maggiore età, ovvero la domanda deve essere presentata fra i 18 e i 19 anni.

Indicazioni per la documentazione:

- per i ragazzi stranieri nati in Italia istanza e permessi di soggiorno che provano le legalità della presenza in Italia sin dalla nascita in modo continuativo e passaporto.
- Documento di identità in corso di validità;
- Titolo di soggiorno del richiedente (in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la permanenza in Italia, ad esempio certificazione scolastica, medica e altro, si veda Circolare Min. Int. n. 22 del 7 novembre 2007);
- Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, da effettuarsi su conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale Cittadinanza.

Iter

I ragazzi stranieri devono rivolgersi presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza con documento d'identità valido e concordare un appuntamento per il giorno e l'ora nei quali è possibile effettuare la dichiarazione.

Tempi

Circa 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla relativa documentazione.

Normativa di riferimento

- L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
- L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".
- D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993.

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
Viale Comaschi, 116
56021 Cascina (PI)

STATO CIVILE
PEC: statocivile@pec.comune.cascina.pi.it
Responsabile: Andrea Turbati
Tel: 050719375 Fax: 050719140